



COMUNE DI CASALGRASSO

Provincia di Cuneo

CAP 12030 Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – Tel. 011/97.56.50 Fax. 011/97.51.50

Partita I.V.A.: 00468030044 – Cod. Fisc. 86001710044

Pec: comune.casalgrasso.cn@legalmail.it

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS.
19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 16.06.2017 N. 100 E SULLA RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 4, TUSP)**

ORGANO DI REVISIONE

REVISORE UNICO

Verbale n. 20 del 21/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico finanziaria ha ricevuto la documentazione per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Ricongnizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100. Approvazione"

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla revisione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi

degli assetti societari, da predisporli tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Viste:

- la proposta di deliberazione consiliare "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100. Approvazione.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 18.10.2018 ad oggetto "Gestione servizio idrico integrato - atti propedeutici alla messa in liquidazione della società Comuni Riuniti della Piana del Varaita srl - Richiesta parere all'ATO4 Cuneese.";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 29.11.2018 "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100."
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 13.12.2018 ad oggetto "Gestione del Servizio Idrico Integrato- Adesione all'ACDA S.p.A." con la quale, a seguito delle opportune valutazioni, l'Ente aveva individuato quale scelta più razionale per il Comune di Casalgrasso, secondo i principi del modello in house providing, l'adesione alla Società interamente pubblica A.C.D.A. S.p.a. mediante acquisizione da parte del Comune di Casalgrasso di quote societarie, a far data dal 1° gennaio 2019 per la gestione del servizio idrico integrato in luogo della Società Comuni Riuniti della Piana del Varaita Srl;

Rilevato pertanto che con la Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 l'Ente aveva provveduto alla redazione di un piano di razionalizzazione della Società Comuni Riuniti della Piana del Varaita Srl consistente nella sua messa in liquidazione;

Precisato che la società Comuni Riuniti della Piana del Varaita srl è stata costituita con rogito notarile in data 4/04/2007 a seguito di trasformazione del Consorzio Intercomunale Acquedotto tra i Comuni di Casalgrasso, Polonghera e Faule in srl;

Dato atto che la Società Comuni Riuniti della Piana del Varaita Srl:

- con verbale n. 3 del 04.12.2018, constatato il manifestarsi di una delle cause di scioglimento enumerate dall'art. 2484 c. 1 CC accertava la causa di scioglimento della Società come definita dall'art. 2484 c. 1 n. 2 CC, convocando l'assemblea dei soci affinché fossero assunte le opportune deliberazioni in relazione anche ai criteri di svolgimento della liquidazione;
- con verbale n. 4 del 20.12.2018 l'Assemblea della Società, riscontrata la volontà dei Comuni soci di Casalgrasso, Polonghera e Faule della messa in liquidazione nel processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, dava atto della messa in liquidazione della società dalla data del 31.12.2018 e definiva le modalità di svolgimento della liquidazione facendo pieno riferimento alla normativa civilistica vigente in merito per le SRL oltre ai principi generali di cui all'art. 2280 c. 1 del Codice Civile;

¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

Vista la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società ed il Piano di razionalizzazione sulla verifica al 31.12.2018, nei quali viene introdotto il termine previsto per la liquidazione della Società Comuni Riuniti Piana del Varaita Srl in liquidazione al 31.12.2020;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Società Comuni Riuniti della Piana del Varaita srl con nota del 30.11.2020 il Liquidatore della Società comunicava che, a causa anche della situazione di emergenza da COVID19, la procedura di liquidazione nonché di chiusura definitiva della Società slitterà oltre il termine del 31.12.2020 prevedendo comunque il termine della liquidazione nei primi mesi dell'anno 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2021 avente ad oggetto "Comuni Riuniti della Piana del Varaita s.r.l. in liquidazione: Bilancio finale di liquidazione – provvedimenti.", con la quale si prendeva atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea Consortile del bilancio finale di liquidazione e dell'accettazione delle assegnazioni fatte con il piano di riparto predisposto dal Liquidatore;

Dato atto che il Comune ha operato nella coerenza della normativa del D.Lgs n. 175/2016, agendo con una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate. L'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio;

Visti

- i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000
- la relazione tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche

Esprime:

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016, delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Casalgrasso e della Relazione sullo stato di attuazione di cui all'art. 20 c. 4 del TUSP.

Il Revisore Unico dei Conti

ACCORNERO Dott.ssa Stefania



